

Socci, Celli, Pansini, Garavetti, Imbriani-Poerio, Magliani, Casilli, De Marinis, Mercanti, Salsi e Fazi, propongono sostituire questa denominazione: «Retribuzione a titolo d'incoraggiamento agli insegnanti di scuole rurali che nei giorni festivi danno lezioni di agricoltura agli adulti.»

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pipitone.

Pipitone. Anche l'altro anno mi ero fermato a parlare su questo capitolo, proponendone al ministro di allora la fusione col capitolo seguente. Perché io rilevavo, che nel modo come sta, questo capitolo concede molta libertà ai ministri, nell'assegnazione dei premi, i quali sovente più che ai maestri più degni, per merito didattico, vanno attribuiti a coloro che più di politica che di didattica si occupano.

Così quel premio che dovrebbe servire ad incoraggiare i migliori, a svolgere maggiormente le loro attitudini educative, e a svegliare una nobile emulazione tra gl'insegnanti, diventa germe di pericolosa corruzione.

Per queste considerazioni io credo preferibile che le somme stanziare in questo capitolo vadano, come quelle dell'articolo seguente, a beneficio delle famiglie povere degl'insegnanti. Ci guadagneremo in sincerità ed in moralità. Agli insegnanti di merito distinto assegnerei meglio dei premi onorifici, come quelli che hanno un effetto più duraturo ed un'azione più efficace sullo spirito.

Questo dicevo presso a poco l'altro anno, e questi stessi pensieri avrei ora sottoposto al giudizio del nuovo ministro.

Però, quando ho visto che nella Camera tutta c'era una tendenza, che io approvo e divido, e della quale occuperommi in modo speciale, quando si discuterà il progetto sulle scuole normali; tendenza che mira ad introdurre l'insegnamento agrario nelle scuole rurali, dandomi conto delle condizioni attuali della Camera e del ministro, mi sono indotto a rimandare lo svolgimento della mia proposta. Mi limito solo a dire che, se si vuol fare qualche cosa di efficace per l'insegnamento elementare agricolo, se si vuol rialzare davvero le classi agricole, dobbiamo con questo fondo dare degli incoraggiamenti a quegli insegnanti delle scuole rurali, che avendo appreso qualche nozione di agricoltura pratica la impartiscano poi efficacemente, non solo ai propri alunni, ma anche, con lezioni domenicali, agli adulti.

Si parla d'incoraggiamenti agl'insegnanti

distinti, stabiliamo che distinti siano coloro che danno lezioni di agricoltura pratica ai propri alunni ed agli adulti nei giorni festivi.

Se il ministro non vuole accettare, come ordine del giorno questa mia proposta, l'accetti almeno come raccomandazione.

Gianturco, ministro dell'istruzione pubblica. Accetto come raccomandazione specialmente l'ultima parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Pipitone, dichiarandogli che a me non consta affatto che sussidi a maestri siano stati mai dati per ragioni elettorali.

Presidente. Non insistendo i proponenti nei loro emendamenti rimane approvato il capitolo 82 collo stanziamento proposto.

Capitolo 83. Sussidi ad insegnanti elementari bisognosi, alle loro vedove ed ai loro orfani, lire 290,000.

Capitolo 84. Concorso dello Stato nella spesa che i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (Legge 11 aprile 1886, n. 3798), lire 1,740,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Papa.

Papa. Poche parole intorno ad una questione, su cui io debbo chiedere schiarimenti all'onorevole ministro Gianturco; questione assai importante e della quale parlò lungamente, e molto bene, tempo addietro, l'onorevole Carcano; questione che riflette direttamente il buon andamento della istruzione e l'interesse dei Comuni. Al collega Carcano rispose allora in modo soddisfacente l'onorevole Baccelli; ma ciò non ostante, al Ministero della pubblica istruzione si è continuato ad applicare una massima creata con una circolare del 1894 e secondo me, contraria alla legge 11 aprile 1886 «relativa al concorso dello Stato nella spesa per le scuole elementari.» Con quella circolare il Ministero dell'istruzione pubblica stabilì, non competere il concorso dello Stato alle scuole classificate come urbane, non competere che a favore di quei soli maestri che erano già in posto quando fu pubblicata la legge, non competere in special modo ai Comuni che hanno titolo di città. Ora, poichè nessuna di queste esclusioni è contemplata dalla legge del 1886, così io prego l'onorevole ministro di dichiarare in proposito la sua opinione.

A parer mio, salva la disposizione speciale per i Comuni inferiori a 1000 abitanti, il concetto della legge è questo: che lo Stato debba concorrere a beneficio dei Comuni biso-